

ALLEGATO 4 – INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Sezione I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE DELL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

1.1 AGENTE (Soggetto iscritto nel RUI - Sez. A)

Bigarella Riccardo, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000286739 in data 06/02/2015 in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della ASSIVICENZA SNC di Bigarella Riccardo e Dalla Vecchia Francesca, iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000507123 in data 12/12/2014

Francesca Dalla Vecchia, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000010783 in data 12/12/2014 in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della ASSIVICENZA SNC di Bigarella Riccardo e Dalla Vecchia Francesca, iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000507123 in data 12/12/2014

Barrare se collaboratore accessorio:

1.3 Il contratto assicurativo della compagniaè proposto dalla nostra Agenzia in qualità di:

Agente della compagnia;

Collaboratore di agenzia;

In forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell'art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221 - con il seguente altro intermediario emittente....., iscritto nel RUI

Sezione II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

2.1 L'intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007 (rami danni).

Per i contratti vita puro rischio l'intermediario opera in regime di: esclusiva non esclusiva

2.2 L'intermediario dichiara che, in riferimento all'attività di consulenza di cui all'art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni:

Le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese sono quelle riportate nella documentazione predisposta per l'osservanza delle procedure normative in vigore;

L'intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni;

L'intermediario fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119 ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;

Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente, nella persona dell'intermediario, non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, commi 3 e 4, del Codice.

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

3.1 L'intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo.

3.2 La misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze RC Auto sono le seguenti:

	Responsabilità Civile Auto							Natanti	
	Settore 1	Settore 2	Settore 3	Settore 4	Settore 5	Settore 6	Settore 7	Settore 1	Settore 2
ITALIANA ASSICURAZIONI	9.12 %	9.12 %	7.54 %	7.54 %	9.12 %	9.12 %	9.12 %	9.12 %	9.12 %

Si precisa che le provvigioni RC Auto sopra indicate sono riconosciute alla nostra Agenzia in caso di polizze emesse in qualità di agente, mentre spettano all'intermediario con il quale collaboriamo in caso di polizze emesse in virtù del rapporto di collaborazione; si veda al riguardo il punto 1.4.

3.3 L'intermediario percepisce un compenso a carico del cliente dell'importo di €.....

[Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alla Sezione III è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo]

Sezione IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

L'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo, previsto dalla normativa europea (art 64 del Regolamento Ivass n. 40/2018), oggi pari a 19.510 euro

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. Assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. Ordini di bonifico, altri messi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. Denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.